

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La *Cross Czech a.s.* è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 15 luglio 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-366/10 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Diritti della difesa — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2011/C 282/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F-78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 — Westfälische Drahtindustrie e altri/Commissione

(Causa T-393/10 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di provvedimenti provvisori»)

(2011/C 282/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH

& Co. KG (Hamm); e Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Stadler e N. Tkatchenko)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti dall'avv. R. Van der Hout)

Oggetto

Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.344 — acciaio da precompressione), come modificata con decisione della Commissione 30 settembre 2010, C(2010) 6676 def., nella parte in cui infligge un'ammenda alle richiedenti

Dispositivo

- 1) La sospensione dell'esecuzione dell'obbligo imposto alla *Westfälische Drahtindustrie GmbH*, alla *Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG* e alla *Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG* di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione al fine di evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte dall'art. 2, n. 1, della decisione C(2010) 4387 def., adottata dalla Commissione il 30 giugno 2010 in un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), quale risulta dalla decisione di modifica 30 settembre 2010, C(2010) 6676 def., è accordata alle seguenti condizioni:

— che la *Westfälische Drahtindustrie GmbH*, la *Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG* e la *Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG* versino alla Commissione la somma di EUR [riservato] milioni entro il 30 giugno 2011;

— che esse versino alla Commissione rate mensili da EUR 300 000 a partire dal 15 luglio 2011 (e il 15 di ogni mese seguente) fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2011 — Fapricela/Commissione

(Causa T-398/10 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»)

(2011/C 282/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Richiedente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti M. Gorjão-Henriques e S. Roux)